

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Nota 23 dicembre 2008, n. 58 prot. n. 25/I/0018608

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - Art. 4, D.M. 12 luglio 2007, interruzione della gravidanza e proroga del contratto per le lavoratrici coordinate e continuative.

L'Istituto Superiore di Sanità ha avanzato richiesta di interpello per avere chiarimenti in merito all'applicazione o meno nei confronti delle collaboratrici coordinate e continuative, il cui contratto ha per oggetto la gestione di progetti di ricerca in ambito sanitario, della disposizione normativa di cui all'art. 4 del D.M. 12 luglio 2007.

Stante l'estensione, operata dal citato D.M., alle medesime lavoratrici del diritto/dovere di astensione obbligatoria dal lavoro ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001, si chiede in particolare se nei confronti di una delle suddette collaboratrici in stato interessante, autorizzata all'interdizione anticipata dal lavoro dalla competente DPL, trovi applicazione il disposto di cui all'art. 4 del D.M. 12 luglio 2007, anche nel caso in cui prima del 180° giorno si verifichi l'interruzione della gravidanza (v. art. 12 D.P.R. n. 1026/1976).

Più specificatamente, si chiede se in tale ipotesi possa prorogarsi il rapporto di lavoro per un ulteriore periodo di 180 giorni anche nel caso in cui il contratto originario sia scaduto o vi sia una residua durata temporaneamente inferiore.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'art. 4 del suddetto D.M. del 12 luglio 2007 ha espressamente statuito che "le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale".

In virtù del rinvio operato dall'art. 4 del citato D.M., nei confronti delle collaboratrici coordinate e continuative si applica il disposto di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003 il quale, ai commi 1 e 3, non solo prevede che la gravidanza non comporta l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, ma altresì che il rapporto è prorogato per un periodo di 180 giorni, salva una più favorevole disposizione contrattuale.

Al riguardo risulta necessario richiamare l'art. 19 del D.Lgs. n. 151/2001 che qualifica l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della L. n. 194/1978 come "malattia" a tutti gli effetti.

Peraltro sul punto questa Direzione generale, con interpello n. 32 del 19 agosto 2008, evidenziando che anche l'art. 12 del D.P.R. n. 1026/1976 qualifica come "aborto" l'interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione, ha affermato che appare legittimo considerare l'aborto come malattia e in particolare come "malattia determinata da gravidanza".

Alla luce delle su esposte argomentazioni, il diritto alla proroga del contratto, di cui al combinato disposto ex art. 4 D.M. 12 luglio 2007 e art. 66 comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, non opera nei confronti della categoria di collaboratrici oggetto di interpello, nel caso in cui durante l'interdizione anticipata si verifichi l'interruzione della gravidanza prima del 180° giorno ex art. 12 D.P.R. n. 1026/1976.

Tale ipotesi, infatti, potendosi qualificare come "malattia", rientra nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 66 D.Lgs. n. 276/2003, in quanto la disposizione di cui al comma 3 della stessa norma fa riferimento esclusivamente allo stato di gravidanza.

Tale soluzione interpretativa appare peraltro applicabile a prescindere dalla durata residua del rapporto di collaborazione.